

TARI – taxa sui rifiuti

Questa taxa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

Per il pagamento di questo tributo non occorre fare calcoli; la SEPI ha provveduto ad inviare gli avvisi di pagamento a tutti i cittadini iscritti, presso il proprio domicilio.

TARI 2019 – primo semestre - scadenza **10/05/2019**.

TARI 2019 – secondo semestre – scadenza da fissare a settembre/ottobre.

IMU – imposta municipale propria

L'IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il versamento **in acconto** per l'anno d'imposta 2019 dovrà essere effettuato entro il **17 giugno 2019**.

Precisiamo che le **aliquote IMU** per l'anno d'imposta 2019 sono le **medesime dell'anno precedente** (confermate con Delibera del C.C. n.54 del 22/12/2018):

Tipologia immobile:	Aliquota 2018 - 2019
<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9) e relative pertinenze (Detrazione pari ad € 200,00)</i>	3,5 ‰
<i>Abitazioni locare a canone concordato (solo quelle definite dall'art. 8-bis del Regolamento IUC)</i>	4,0 ‰
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi da quelli classificati in categoria catastale D</i>	7,6 ‰
<i>Immobili classificati in categoria catastale D</i>	10,1 ‰
<i>Altri immobili (compresi terreni ed aree edificabili)</i>	10,6 ‰

CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIÀ IN VIGORE

Si ricordano le due importanti novità in vigore già dall'anno d'imposta 2016 introdotte dalla Legge n. 208 del 15 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016):

- a) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento**, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b) **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **è ridotta al 75%** ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9) e relative pertinenze</i>	3912
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	3913
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune (2,5‰)</i>	3930
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato (7,6‰)</i>	3925
<i>Terreni</i>	3914
<i>Aree fabbricabili</i>	3916
<i>Altri fabbricati</i>	3918

TASI – tributo sui servizi indivisibili

E' la componente riferita ai servizi indivisibili e proprio a tali costi è destinata questa entrata.

E' a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile ma il Comune di Pisa l'ha prevista solo nei casi in cui il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) ed utilizzatore coincidono, ad eccezione di particolari casi che non riguardano le persone fisiche.

CONFERMA ESENZIONI TASI GIA' IN VIGORE

Come già previsto dal 2016 la TASI **non si applica ai terreni agricoli e alla abitazione principale**, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (art. 13, comma 2, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze che continuano a essere oggetto d'imposta.

Il versamento **in acconto** per l'anno d'imposta 2019 dovrà essere effettuato entro il **17 giugno 2019**.

Precisiamo che le **aliquote TASI** per l'anno d'imposta 2019 sono le **medesime dell'anno precedente** (confermate con Delibera del C.C. n.55 del 22/12/2018):

Tipologia immobile:	Aliquota 2018 - 2019
- <i>Abitazione principale ed assimilate per legge o regolamento appartenenti alle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze</i> - <i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi da quelli classificati in categoria catastale D</i> - <i>Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	2,5 ‰
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,0‰
<i>Ogni altro immobile</i>	0,0 ‰

Come avviene per l'IMU occorre che il contribuente esegua il calcolo dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota deliberata al valore dell'immobile definito attraverso la rendita catastale rivalutata.

Il procedimento di calcolo è del tutto analogo a quello dell'IMU.

Sul sito web <https://www.sepi-pisa.it> è messo a disposizione un software dedicato a tale calcolo.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24.

Codici tributo TASI da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9) e pertinenze</i>	3958
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	3959
<i>Altri fabbricati</i>	3961

IdS – imposta di soggiorno.

L'Amministrazione comunale ha previsto, da marzo 2018, l'applicazione di tale imposta, oltre che per i soggiornanti presso le strutture ricettive presenti sul territorio (es. alberghi, campeggi, affittacamere, ostelli, B&B etc..) anche in caso di "**locazioni turistiche o c.d. brevi**" (di durata inferiore a 30 gg.) presso le abitazioni private.

Per gli adempimenti specifici si invita alla consultazione del sito alla pagina dedicata all'imposta di soggiorno.

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: https://www.sepi-pisa.it Scrivi a Sepi: https://www.sepi-pisa.it/contact Call center 800.432.073 - Telefono 050 220.561 - FAX 050 820.850
Ricevimento al Pubblico presso gli sportelli ubicati in Via Cesare Battisti 53 – ingresso lato via Quarantola – 56125 Pisa lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.15 alle 15.45